

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	573	TROMBETTA	581
Comunicazioni del Presidente:		BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	581
PRESIDENTE	573	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Senatore VECELLIO ed altri: Modifica al regime tributario degli appalti (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2386);	
ALESSANDRINI: Esenzione dall'imposta comunale di consumo per i cartoni da imballaggio (434)	574	ROMEO e SERVELLO: Aumento del limite di esenzione dall'imposta di registro dei contratti d'appalto (1930);	
PRESIDENTE	574	TAVERNA: Modifica al regime tributario degli appalti (2108)	582
BONAITI, <i>Relatore</i>	574	PRESIDENTE	582
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PATRINI, <i>Relatore</i>	582
Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630)	574	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	574, 577	PRESIDENTE	582
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	574, 575		
RAFFAELLI	575, 576	La seduta comincia alle 17,35.	
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	575, 576	MINASI ROCCO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).	
GREZZI	576		
TROMBETTA	576	Congedo.	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Zugno.	
ZUGNO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di credito agrario (1789)	580	Comunicazioni del Presidente.	
PRESIDENTE	580, 582	PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il dottor Pasquini Segretario della Commissione, è stato trasferito alla Segreteria della XIV Commissione igiene e sanità	
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	580		
MATARRESE	581		

pubblica, e che la dottoressa Salvaco ne prende il posto.

Formulando i più vivi auguri al dottor Pasquini, desidero ringraziarlo a nome della Commissione tutta per la sua opera svolta in questa sede. Contemporaneamente, mi è grato rivolgere un cordiale benvenuto alla dottoressa Salvaco.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alessandrini: Esenzione dalla imposta comunale di consumo per i cartoni da imballaggio (434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alessandrini: « Esenzione dall'imposta comunale di consumo per i cartoni da imballaggio ».

Il Relatore, onorevole Bonaiti, ha facoltà di svolgere la relazione.

BONAITI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno nell'esame della proposta in sede referente la Commissione adottò una formulazione parzialmente diversa da quella originaria della proposta di legge di iniziativa del deputato Alessandrini. Detta proposta mira a sanare una lacuna lasciata aperta dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, che ha esteso l'area di applicazione delle imposte di consumo, comprendendovi diversi generi. In particolare, in tale legge, era contestualmente disposta l'esenzione dal tributo per la carta ed il *cellophan* da involgere e per i sacchi di carta e di *cellophan* senza pubblicità. Nell'ambito dell'esenzione ci si era dimenticati di annoverare anche i cartoni destinati all'imballaggio. Di conseguenza, sono sorte numerose controversie sia giudiziarie che amministrative. Si è avuta una diversità di interpretazione. Infatti, mentre il giudice ordinario stabiliva l'esenzione anche dei cartoni da imballaggio, il giudice amministrativo assumeva la possibilità di imposizione di imposta di consumo anche per questo genere. La presente proposta di legge si propone di sanare l'esistente carenza legislativa a tale riguardo. Propongo all'articolo unico la seguente nuova formulazione: « I cartoni predisposti, con opportuni tagli e sagomature, per l'imballaggio, non sono assoggettabili all'imposta comunale di consumo prevista per i lavori di cartone, dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ».

Perché resti a verbale, desidero chiarire che non si tratta di una legge recante inter-

pretazione autentica, ma di una vera e propria legge innovativa. Ciò dico, per evitare successive contestazioni da parte degli interpreti.

Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione della proposta di legge Alessandrini nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« I cartoni comunque lavorati o predisposti per l'imballaggio, non sono assoggettabili all'imposta comunale di consumo prevista, per i lavori di cartone, dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ».

Do lettura dell'articolo unico nella nuova formulazione proposta dal Relatore Bonaiti:

« I cartoni predisposti, con opportuni tagli e sagomature, per l'imballaggio, non sono assoggettabili all'imposta comunale di consumo prevista per i lavori di cartoni, dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche ».

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di parlare per riassumere i termini della questione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Questo provvedimento fu oggetto di una lunga relazione ed anche di un lungo ed appassionato dibattito nella seduta del 3 febbraio 1965, dopodiché si convenne di addivenire ad un rinvio; la ragione per cui il rinvio si rese opportuno dipese dalla discordanza di interpretazione intervenuta tra il Relatore ed il Governo in materia di aliquota, soprattutto per il fatto che la somma aritmetica delle varie imposte che dovrebbero concorrere a formare la nuova aliquota non dava il 6 per cento — misura che è proposta nel disegno di legge — ma

dava una cifra inferiore. Il Relatore proponeva allora di fissare una aliquota del 5,20 per cento.

Nel frattempo sono sopravvenuti fatti nuovi e, in particolar modo, criteri nuovi di interpretazione, soprattutto in merito all'I.G.E., per le tariffe telefoniche a contatore. Nuovi calcoli portano il Relatore a proporre alla Commissione di stabilire l'aliquota al 5,50 per cento. Inoltre, poiché i termini previsti dal disegno di legge sono stati superati, si propone che la decorrenza del provvedimento sia portata al 1° gennaio 1966 con tutti gli spostamenti conseguenti nei rimanenti articoli del disegno di legge. Propongo inoltre che si definisca l'imposta non come « compensativa » ma come « sostitutiva » e che il termine ricorrente « Società concessionarie telefoniche » venga sostituito dal termine « Società concessionarie di servizi telefonici ».

RAFFAELLI. Vorrei chiedere al Relatore quali imposte sostituisca la nuova imposta unica.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Essa sostituisce l'imposta di bollo sui contratti e sui documenti, l'imposta di registro gravante sugli abbonamenti degli apparecchi e sui corrispettivi di manutenzione e noleggio di impianti principali e derivati, secondo il decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1915, l'I.G.E. sugli abbonamenti, sui proventi delle conversazioni urbane eccedenti il numero trimestrale, sul traffico interurbano e internazionale, su tutti i telefoni a contatore.

RAFFAELLI. Vorrei far osservare che si entra in una materia in cui si adotta un procedimento di sostituzione di imposte: in luogo di talune imposte si crea un'imposta unica con un procedimento cui si è già ricorso in altri casi; con ciò veniamo in pratica a modificare la ripartizione del gettito di questi tributi. Nel sistema tributario italiano si è andato costituendo a strati l'istituto della compartecipazione per cui al gettito dell'I.G.E. partecipano i comuni e le province in diversa misura. Ora noi operiamo una modificazione d'imposta, conglobando il gettito dell'I.G.E. e ciò si rifletterà su diritto costituitosi a favore dei comuni in base alla compartecipazione. Vorrei pertanto domandare al Relatore quali saranno le conseguenze. Mi pare che con troppa facilità di un problema molto importante — sul quale non desidero addentrarmi — si veda solo il lato più semplice, né alcuna considerazione ho inteso addurre dal Relatore in materia di modifica di entrata per gli Enti locali. Non è previsto alcun meccanismo perché i comuni possano

non perdere gli introiti che hanno in base al sistema vigente.

Pertanto, mentre ritengo che in materia di aliquota possa accettarsi la proposta del Relatore, vorrei proporre un emendamento in base al quale il rapporto esistente nella compartecipazione dei comuni all'I.G.E. si trasferisca nell'imposta unica. Se prima il 12 per cento dell'I.G.E. veniva introitato dai comuni, chiedo che oggi il 10 per cento del gettito dell'imposta unica venga attribuito ai comuni con gli stessi criteri con cui veniva ripartita l'imposta generale sull'entrata.

Mi pare che l'argomentazione non sia suscettibile di essere contraddetta perché si tratta di applicare lo stesso meccanismo in base al quale si ripartisce l'I.G.E.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dirò innanzitutto che sono favorevole alla proposta dell'onorevole Relatore a stabilire l'ammontare annuo dell'imposta unica al 5,50 per cento. Questo mi pare il punto su cui ci eravamo arrestati nella precedente seduta e sono lieto di vederlo superato attraverso questo incontro di volontà.

Eguale mi pare si debba accogliere, la decorrenza proposta dall'onorevole relatore in quanto, considerato il tempo necessario per l'approvazione del provvedimento, arriviamo al 1° gennaio 1966, e vanno pertanto modificate le date per gli atti conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento: al secondo comma dell'articolo 1: « 1° gennaio 1965 » diventa: « 1° gennaio 1966 »; al primo comma dell'articolo 3 « 1965 » va sostituito con « 1966 ». Ne deriva lo spostamento di data al primo comma dell'articolo 4, ove « 1965 » diventa « 1966 » ed al secondo e terzo comma dello stesso articolo, ove « 1966 » diventa « 1967 » ed all'articolo 7, ove « 1964 » va sostituito con « 1965 ».

Circa l'osservazione dell'onorevole Raffaelli non dissento certo in via di principio, convengo che con la creazione dell'imposta unica, la quale, come è detto al quarto comma dell'articolo 1, « è a tutti gli effetti imposta di registro », si toglie ai comuni ed alle province la percentuale di I.G.E. che viene loro distribuita.

Ma vi è da domandarsi se valga la pena di fare quel che l'onorevole Raffaelli propone, perché, in definitiva, dovremmo stabilire qual'è in quest'imposta unica l'ammontare dell'I.G.E., cioè dovremmo creare una regolamentazione interna, in quanto questi fondi affluiscono al Registro, che dovrebbe poi imputare una parte dei suoi proventi all'I.G.E. con complicazioni facilmente immaginabili.

D'altro canto quale sarebbe il gettito che potrebbe essere attribuito ai comuni? L'imposta unica darà un gettito di 4,5 miliardi o di 6 miliardi; l'I.G.E. ha un'aliquota del 3,30 per cento, che con l'addizionale raggiunge il 4,20 per cento; si arriverebbe ad un ammontare fra i 240 e i 250 milioni.

Prego gli onorevoli commissari di voler considerare l'esigua entità della cifra. Ora, debbo ritenere che, anche se sono fondate le osservazioni in linea di principio, le complicazioni contabili sarebbero eccessive. Pertanto, prego la Commissione di voler superare le obiezioni mosse dall'onorevole Raffaelli e di approvare il testo nella sua attuale formulazione.

GREZZI. Vorrei in materia d'entità di riparto I.G.E. far presente al rappresentante del Governo che la richiesta fatta, per esempio, da tutti i comuni della provincia di Potenza per i bilanci 1964-65, respinta dalla Giunta comunale amministrativa, assomma a lire 400 milioni. Dobbiamo tener conto della particolare condizione in cui versano i comuni — specialmente da due anni a questa parte — per i quali la famosa circolare del Ministero del tesoro ha bloccato i bilanci al livello del 1963. Per molti comuni poter introitare anche 100.000 lire significa poter affrontare numerosi piccoli problemi, opere pubbliche di poco conto, che certamente pesano sui bilanci dei comuni stessi.

Noi non abbiamo ancora affrontato il problema della finanza locale. I comuni hanno poteri limitati. Se il Governo dice ai comuni di non spendere più di quanto spendevano nel 1963, evidentemente non tiene conto che da allora ad oggi i prezzi sono aumentati. I comuni oggi possono fare molto meno di quanto facevano due o tre anni fa. In questa situazione di crisi spaventosa, che travaglia tutti i bilanci comunali, una cifra di 250 milioni rappresenta una entità notevole per la finanza locale. Pertanto, prego il Governo di voler accogliere le modifiche proposte in materia di riparto I.G.E.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondo, alle preoccupazioni enunciate, che abbiamo previsto nel 1965 rispetto al 1964 un incremento dell'I.G.E. di circa 10 miliardi al mese. Detto incremento è pressoché raggiunto, il che significa che i comuni, soltanto per naturale incremento dell'imposta, hanno circa un miliardo di più, al mese, rispetto all'anno scorso. Pertanto, prego di considerare che si oppongono alle considerazioni espresse sia ragioni tecniche, sia l'entità stessa della cifra (se si trattasse

di miliardi, il mio ragionamento sarebbe diverso); creando un'imposta unica, che è di chiara utilità, si causa inevitabilmente qualche strappo nel sistema che si abbandona per abbracciare il nuovo sistema.

TROMBETTA. Prendo la parola per esprimere il pensiero del mio gruppo sulla questione. A noi sembra — e in tal senso concordiamo con le considerazioni del rappresentante del Governo — che, data l'esiguità della cifra e l'enorme numero dei comuni ai quali essa viene ripartita, non valga la pena di costruire il complicato meccanismo di ripartimento di quella parte di diritti che dovrebbero essere eventualmente distribuiti alle amministrazioni comunali.

Vogliamo invece cogliere questa occasione (poiché siamo sensibili ai numerosi richiami che ci sono stati rivolti) per raccomandare al Governo di andare incontro alle amministrazioni comunali, per i rimborsi conseguenti alla abolizione dell'imposta di consumo sul vino, che ha veramente creato un grande vuoto e sinora non ha trovato alcun compenso; essa ha causato una situazione deficitaria nei bilanci dei comuni, che versano per ciò stesso in gravissime condizioni.

GREZZI. A nome di molte amministrazioni comunali, prego il rappresentante del Governo di interessare i Ministeri competenti ad applicare una maggiore diligenza nel rimborso delle quote I.G.E. I comuni non sono in grado oggi di pagare gli impiegati comunali, poiché hanno fatto affidamento sui rimborsi I.G.E., che non sono giunti. Scaduta la rata, dopo un mese i comuni dovrebbero ricevere i rimborsi; ma è passato il primo trimestre senza che essi abbiano ricevuto nulla.

RAFFAELLI. Io ho sollevato la questione non certo per l'entità della cifra di riparto I.G.E. Il rappresentante del Governo ha calcolato 250 milioni; io, invece, ne avevo calcolati solo 200.

Se ho preso la parola è stato per una questione generale, di principio. Onorevoli colleghi, la Commissione per la riforma della finanza locale studia da 15 anni il problema, ma nulla si è fatto per risolvere questo squilibrio lacerante dell'economia italiana costituito da 1.000 miliardi di differenza ogni anno fra le minori entrate e le spese necessarie alla collettività nazionale, che dovrebbero essere investite, erogate dai comuni. Questa osservazione vuol essere un severo richiamo alla nostra Commissione, al Parlamento, al Governo, circa l'impossibilità di continuare in questo modo. Non desideriamo

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

renderci corresponsabili di tendenze che quotidianamente sottraggono ai comuni qualcosa.

Ho premesso che non avrei parlato della situazione in generale; faccio solo un rapido accenno dicendo che se continuiamo ad approvare progetti che tolgono, in misura più o meno rilevante, entrate ai comuni, noi seguiamo una linea che non può trovarci concordi, perché noi non possiamo approvare continue manipolazioni delle entrate. Il disegno di legge in quanto semplificatore del sistema d'imposizione ha un significato accettabile; ma le sue conseguenze non sono accettabili affatto.

L'onorevole Sottosegretario ha detto che il gettito dell'I.G.E. è aumentato: lo sappiamo, ma l'aumento non è sufficiente a compensare il divario crescente, la forbice esistente in tutti i comuni fra entrate e spese, in quelli amministrati bene ed in quelli amministrati male; posso rallegrarmi che quelli amministrati male non siano amministrati dalla mia parte, ma è questa una felicità di breve durata, quando si tratta di salvaguardare l'interesse generale.

Ho preannunciato l'emendamento aggiuntivo perché una aliquota dell'imposta unica sia devoluta ai comuni non tanto per l'ammontare dell'entrata in sé — che, secondo quanto ha detto l'onorevole sottosegretario, non sarà rilevante per i comuni — ma per una affermazione di principio: d'ora in avanti nessuna norma che abbia conseguenze negative per i comuni potrà essere favorevolmente accolta dalla parte politica cui appartengo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale è intervenuto già, più volte, richiamato dalla necessità di illustrare singoli punti, il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

« I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle società concessionarie telefoniche sono esenti da ogni tassa e imposta indiretta sugli affari.

In compenso, le società concessionarie telefoniche, a decorrere dal 1° gennaio 1965, sono tenute a corrispondere all'Erario un'imposta annua di abbonamento in ragione di lire sei per ogni cento lire dell'ammontare

dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione accessoria.

Nella predetta aliquota è contenuta anche l'addizionale di cui al regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

L'imposta di cui al comma precedente è a tutti gli effetti imposta di registro e ad essa si applicano le norme vigenti per tale tributo ».

Al primo comma è stato presentato dal Relatore il seguente emendamento sul quale nel corso della discussione generale si è già dichiarato favorevole il rappresentante del Governo: « *Sostituire la parola* telefoniche *con le parole* dei servizi telefonici ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al secondo comma è stato presentato dal Relatore il seguente emendamento anch'esso accolto dal Governo: « *Sostituire le parole:* In compenso le società concessionarie telefoniche *con le parole* In sostituzione le società concessionarie dei servizi telefonici; *la parola* 1965 *con la parola* 1966 *e le parole* di lire 6 *con le parole* di lire 5,50 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Raffaelli, Matarrese, Grezzi, Nicoletto e Carocci hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1: « Dell'imposta unica il 10 per cento è attribuito ai comuni ed alle provincie in sostituzione della compartecipazione all'I.G.E. ed è attribuito con le modalità di riparto per la stessa imposta ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 1 risulta così formulato.

ART. 1.

« I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle società concessionarie dei servizi telefonici sono esenti da ogni tassa e imposta indiretta sugli affari.

In sostituzione, le società concessionarie dei servizi telefonici, a decorrere dal 1° gennaio 1966, sono tenute a corrispondere all'Erario un'imposta annua di abbonamento in ragione di lire 5,50 per ogni cento lire dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione accessoria.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

Nella predetta aliquota è contenuta anche l'addizionale di cui al regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.

L'imposta di cui al comma precedente è a tutti gli effetti imposta di registro e ad essa si applicano le norme vigenti per tale tributo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

« I contratti di utenza telefonica sono esenti dall'obbligo della registrazione in termine fisso.

In caso d'uso, in luogo della formalità della registrazione, si applica l'imposta di bollo prevista dall'articolo 66 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

« Entro il 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 1965, le società concessionarie telefoniche, debbono presentare all'ufficio del registro competente una denuncia indicante l'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie dell'anno solare precedente, corredata del bilancio dello stesso anno e dei relativi allegati.

L'ufficio del registro, in base ai detti documenti, liquida l'imposta dovuta in via provvisoria per l'anno in corso alla presentazione della denuncia e quella effettivamente dovuta per l'anno precedente ».

Al primo comma dell'articolo 3 il Relatore ha presentato il seguente emendamento accolto dal Governo: « *Sostituire la parola 1965 con la parola 1966 e la parola telefoniche con le parole dei servizi telefonici* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3, a seguito delle modificazioni approvate, risulta così formulato:

« Entro il 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 1966, le società concessionarie dei servizi telefonici debbono presentare all'ufficio del registro competente una denuncia indicante l'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni ac-

cessorie dell'anno solare precedente, corredata del bilancio dello stesso anno e dei relativi allegati.

L'ufficio del registro, in base ai detti documenti, liquida l'imposta dovuta in via provvisoria per l'anno in corso alla presentazione della denuncia e quella effettivamente dovuta per l'anno precedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

« Il pagamento dell'imposta dovuta in via provvisoria deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 31 maggio, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dello stesso anno in corso alla presentazione della denuncia, a partire dal 1965.

Il pagamento della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria deve essere effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1966.

Qualora l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta risulti inferiore a quella versata in via provvisoria, la differenza viene imputata sulla rata scadente al 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1966 ».

Al primo comma dell'articolo 4 il Relatore ha presentato il seguente emendamento accolto dal Governo: « *Sostituire la parola 1965 con la parola 1966* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al secondo comma il Relatore ha presentato il seguente emendamento accolto dal Governo: « *Sostituire la parola 1966 con la parola 1967* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al terzo comma il Relatore ha presentato il seguente emendamento accolto dal Governo: « *Sostituire la parola 1966 con la parola 1967* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 4 risulta così formulato:

ART. 4.

« Il pagamento dell'imposta dovuta in via provvisoria deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 31 maggio, 30 giugno, 30

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

settembre e 31 dicembre dello stesso anno in corso alla presentazione della denuncia, a partire dal 1966.

Il pagamento della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria deve essere effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1967.

Qualora l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta risulti inferiore a quella versata in via provvisoria, la differenza viene imputata sulla rata scadente al 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1967 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Al successivo articolo 5 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e lo pongo in votazione.

ART. 5.

« Per l'omessa o ritardata denuncia dei corrispettivi e per il ritardato pagamento sia delle rate dell'imposta provvisoria che della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria si applicano, rispettivamente, le sopratasse previste dagli articoli 102 e 103 della legge del registro, approvata con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni.

La denuncia non corredata dei documenti prescritti si ha per non presentata e l'ufficio del registro procederà direttamente all'accertamento delle imposte dovute ».

(*E approvato*).

Dò lettura dell'articolo 6:

« Le società concessionarie telefoniche hanno la facoltà di rivalersi dell'imposta stabilita dalla presente legge verso gli utenti, comprese le Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, gli enti che, per legge, siano in tutto o in parte equiparate, ad ogni effetto tributario all'Amministrazione dello Stato nonché gli enti ed associazioni che godano, per disposizione di legge, di esenzione o particolare trattamento tributario, applicando la stessa aliquota di cui all'articolo 1 sull'effettivo importo dovuto dai singoli beneficiari del servizio telefonico e delle prestazioni accessorie.

Le società stesse non possono esercitare verso gli utenti la rivalsa delle sopratasse previste dall'articolo 5 ».

Al primo comma il Relatore ha presentato il seguente emendamento accolto dal Governo: « *Sostituire la parola telefoniche con le parole dei servizi telefonici* ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 6 risulta così formulato:

ART. 6.

« Le società concessionarie dei servizi telefonici hanno la facoltà di rivalersi dell'imposta stabilita dalla presente legge verso gli utenti comprese le Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, gli enti che, per legge, siano in tutto o in parte equiparati, ad ogni effetto tributario all'Amministrazione dello Stato nonché gli enti ed associazioni che godano, per disposizione di legge, di esenzione o particolare trattamento tributario, applicando la stessa aliquota di cui all'articolo 1 sull'effettivo importo dovuto dai singoli beneficiari del servizio telefonico e delle prestazioni accessorie.

Le società stesse non possono esercitare verso gli utenti la rivalsa delle sopratasse previste dall'articolo 5 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

« Le norme attualmente in vigore in materia di imposte di bollo, registro e generale sull'entrata, riguardanti le utenze telefoniche e prestazioni accessorie, continuano ad essere applicate per la definizione dei rapporti tributari in corso nonché per l'accertamento e la riscossione di dette imposte sugli atti e contratti limitatamente agli effetti da questi prodotti a tutto il 31 dicembre 1964 e sul corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie effettuati alla stessa data ».

Al comma unico il Relatore ha proposto il seguente emendamento accolto dal Governo: « *Sostituire la parola 1964 con la parola 1965* ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 7 risulta così formulato:

ART. 7.

« Le norme attualmente in vigore in materia di imposte di bollo, registro e generale sull'entrata, riguardanti le utenze te-

lefoniche e prestazioni accessorie, continuano ad essere applicate per la definizione dei rapporti tributari in corso nonché per l'accertamento e la riscossione di dette imposte sugli atti e contratti limitatamente agli effetti da questi prodotti a tutto il 31 dicembre 1965 e sui corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie effettuati alla stessa data ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Zugno ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di credito agrario (1789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zugno, Turnaturi, Armani, Prearo, Castellucci e Baldi: « Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di credito agrario ».

Il Relatore, Castellucci ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta al nostro esame riguarda l'interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. L'articolo 21 suddetto concerne il trattamento tributario delle operazioni di credito agrario.

Nel 1963 da parte di numerosissimi uffici locali del Ministero delle finanze, in sede ispettiva, sono stati elevati supplementi di imposta per operazioni di credito agrario agevolato, operazioni che si vedono, quindi, assoggettate alle aliquote ordinarie con forte aggravio sul costo dei finanziamenti, in quanto gli ispettori eccepivano, basandosi su di una precedente decisione della Commissione centrale delle imposte, che i contratti — che avevano una formulazione tipo — qualora comprendessero fra le varie clausole, quelle

relative ad interessi di mora per ritardato pagamento e quelle che davano agli istituti mutuanti la facoltà di chiedere la risoluzione di diritto dei prestiti, qualora si fossero verificate determinate inadempienze, non fossero da comprendersi fra quelli previsti dall'articolo 21 della legge n. 1760.

La decisione della Commissione centrale intervenuta nel 1962, dopo ben 35 anni di pacifica applicazione del trattamento tributario di favore previsto dal citato articolo 21 costituì veramente una sorpresa e mise in grave imbarazzo sia i mutuatari, sia gli istituti mutuanti e sia lo stesso Ministero delle finanze. Infatti gli istituti di credito dovettero proporre migliaia di ricorsi contro le ingiunzioni degli uffici finanziari.

Il Ministero, in controversie del genere precedentemente insorte, aveva emesso la circolare n. 33 del 1956 con la quale si riconosceva che le clausole riguardanti gli interessi di mora e la decadenza dal beneficio del termine per inadempienza non snaturavano il carattere agrario del finanziamento. Pertanto la pronuncia della Commissione centrale delle imposte era in netto contrasto sia con l'applicazione trentacinquennale del trattamento agevolato, sia con l'interpretazione dello stesso Ministero. Il Ministero delle finanze, essendo stati predisposti i « contratti-tipo » che contenevano quelle stesse clausole, dopo questa decisione, si vide costretto ad emanare una circolare in data 7 ottobre 1963, contenente una disposizione di sanatoria per tutti i contratti fino a quel momento stipulati, e che per il futuro prevedeva che si dovessero depennare dai contratti dello stesso tipo le due clausole incriminate.

È evidente che in queste condizioni il danno dei mutuatari è grave, in quanto ne è derivato un aggravio del costo delle operazioni; un grave intralcio è sorto per le operazioni agli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, i quali ora si rifiutano spesso di contrarre i mutui ed hanno già fatto sapere che sono in una posizione di attesa di fronte alla concessione di mutui quarantennali per l'acquisto della proprietà contadina stabiliti recentemente dal Parlamento; essi attendono che il Parlamento provveda a dettare la interpretazione autentica dell'articolo 21 di modo che il trattamento agevolato continui ad essere applicato con le clausole, sulle quali si è pronunciata negativamente la Commissione centrale delle imposte, in quanto esse sono elementi essenziali per la tutela dei loro crediti. Si tratta di clausole che vanno comprese in ogni contratto e co-

stituiscono, come quella concernente gli interessi di mora, una remora per eventuali casi di speculazione.

Molto spesso, quando i mutui sono concessi con fondi anticipati dallo Stato, gli Istituti di credito si trovano costretti, essendo obbligati a pagare il « non riscosso per riscosso », ad attingere al mercato finanziario, per provvedersi del denaro necessario, ad un costo maggiore di quello delle anticipazioni statali che è circa del 3 per cento.

Per tutte queste considerazioni, che sono state anche oggetto di una decisione della Corte Costituzionale, che si è pronunciata in un procedimento sollevato in via incidentale riguardo all'applicazione dell'articolo 26, della stessa legge, devono ritenersi veramente insussistenti le ragioni addotte dalla Commissione centrale delle imposte e si rende necessario provvedere con legge dal momento che il Ministero ha emanato una disposizione solo per i contratti già conclusi, mentre non è potuto intervenire — e non può intervenire ora — su quelli posti in essere successivamente.

Quindi, il Relatore conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione dell'articolo unico della proposta di legge, in considerazione di quanto esposto, nonché della sentenza della Corte Costituzionale (che in pratica dà ragione al Ministero delle finanze e non alla Commissione centrale per le imposte), e in vista dei danni provocati nell'esercizio del credito agrario ai piccoli contraenti, in quanto l'ammontare dell'imposta di registro, per la costituzione di privilegi, supererebbe in via ordinaria lo stesso beneficio accordato dallo Stato per quanto riguarda gli interessi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Molto più brevemente del Relatore, dirò che la mia parte politica è nettamente contraria alla proposta di legge. Con essa, infatti, si viene a legalizzare una vera e propria prevaricazione operata per anni dalle banche in materia di interessi moratori. Visto che le banche protestano, invece di stroncare questa prevaricazione, la si legalizza! Invece di obbligare gli Istituti creditizi a non continuare in una prassi che toglie gran parte di beneficio al credito agevolato, si legalizza il loro operato.

Per una questione di merito, per la sostanza stessa del provvedimento, la Commissione non dovrebbe esprimere voto favorevole. Una chiarificazione in materia di credito agrario

fra banche e contadini la si può trovare, se mai, per altra via. Che lo Stato partecipi con un contributo tale da ripagare le banche dagli eventuali costi supplementari d'esercizio.

TROMBETTA. Chiedo al Relatore se egli si sia posto il problema del precedente che un dispositivo di legge di questo genere viene ad aprire; cioè, un precedente nei confronti di altri finanziamenti agevolati che altre leggi prevedono nel campo industriale e del commercio. Sotto questo punto di vista, mi chiedo se egli abbia fatto qualche indagine o previsione, e se abbia qualche elemento da comunicarci.

BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ho ascoltato le osservazioni dell'onorevole Matarrese, ma non sono riuscito ad afferrarne la pertinenza in ordine al contenuto dell'articolo unico della proposta di legge; esso contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo stesso agli atti e contratti relativi alle operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole intese a mantenere integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare il rapporto di prestito in caso di inadempimento dell'obbligazione. Il Relatore ha già egregiamente messo in evidenza che su questo punto esiste una sentenza della Corte costituzionale del 6 dicembre 1963, in cui è stabilito che le due clausole non snaturano il carattere del contratto stesso, mentre è ritenuto illegittimo il pronunciamento della Commissione centrale delle imposte, la quale, tra l'altro, aveva presentato una decisione in senso contrario a quanto il Ministero delle finanze aveva fino al 1963 stabilito.

Non è una questione di merito, com'è stato affacciato dall'onorevole Matarrese. Si tratta soltanto di regolarizzare una situazione di disagio che è venuta a crearsi in ordine ad un conflitto interpretativo; in tal senso, abbiamo un fermo punto di riferimento costituito dalla pronuncia della Corte costituzionale. Tutte le altre considerazioni non sono pertinenti a questo argomento specifico.

Si tratta, ripeto, attraverso una norma di interpretazione autentica, di chiarire la reale portata del citato articolo 21, eliminando un dissenso sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale. I Ministeri del tesoro e delle finanze sono concordi su questo punto. Tutte le considerazioni dell'onorevole Matarrese potranno essere presentate in sede di riesame di tutta la legislazione del credito agrario.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

rio; ora, invece, siamo di fronte semplicemente ad un problema di carattere interpretativo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Nel trattamento tributario previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tutti gli atti ed i contratti relativi alle operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole intese a mantenere integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare il rapporto di prestito in caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligazione, ivi comprese quelle inerenti alla decadenza del beneficio del termine ed alla pattuizione di interessi moratori ai sensi del secondo comma dell'articolo 1224 del Codice civile ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Vecellio ed altri: Modifica al regime tributario degli appalti (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2386) e dei deputati Romeo e Servello: Aumento del limite di esenzione dell'imposta di registro dei contratti d'appalto (1930); e Taverna: Modifica al regime tributario degli appalti (2108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Vecellio, De Luca Angelo e De Unterrichter: « Modifica al regime tributario degli appalti » (2386), Romeo e Servello: « Aumento del limite di esenzione dall'imposta di registro dei contratti d'appalto » (1930) e Taverna: « Modifica al regime tributario degli appalti » (2108).

Prego l'onorevole Patrini di sostituirsi al Relatore, onorevole Silvestri, che mi ha comunicato di non poter intervenire tempestivamente alla seduta odierna.

PATRINI, *Relatore*. Propongo alla Commissione di assumere come testo base la proposta di legge n. 2386, di iniziativa dei senatori Vecellio, De Luca Angelo e De Unterrichter che è stata già approvata dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato nella seduta del 20 maggio 1965.

Com'è a tutti noto, è finora legittimo non registrare un contratto di appalto concluso verbalmente o per corrispondenza commerciale, se esso non supera il limite massimo di lire 250.000, com'è stabilito dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, che riguarda le imposte di registro ed ipotecarie. Detta legge, in linea con la situazione creata dal progressivo deprezzamento della lira, costituisce una modifica al precedente decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, in cui il limite massimo era stabilito in lire 40.000; quest'ultimo, a sua volta, modificava la legge 19 luglio 1941, n. 771, che stabiliva il primitivo importo massimo di lire 10.000.

La proposta di legge in esame, in conseguenza dei valori di deprezzamento subiti dalla lira dal 1949 fino ad oggi, mira ad aumentare il limite massimo per l'esonero della registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti d'appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale da lire 250.000 a lire un milione.

Il Relatore invita la Commissione ad approvare la proposta di legge, che si rende necessaria anche in considerazione del maggiore volume di affari con riguardo ai contratti citati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la proposta del Relatore che sia scelto come testo la proposta di legge n. 2386.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 2386:

« Il limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, previsto dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è elevato da lire 250 mila a lire un milione ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Alessandrini: « Esenzione dall'imposta comunale di consumo per i cartoni da imballaggio » (434):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche » (1630).

Presenti	33
Votanti	24
Astenuti	9
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Zugno ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di credito agrario » (1789).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	25
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Vecellio ed altri: « Modifica al regime tributario degli appalti » (2386).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 2386, risultano assorbite le proposte di legge Romeo e Servello (1930) e Taverna (2108), che saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino, Assennato, Azzaro, Baslini, Bassi, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, Grezzi, La Forgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minasi Rocco, Napoletano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Trombetta, Turnaturi, Vicentini, Vizzini.

Si sono astenuti sul disegno di legge 1630:

Carocci, Grezzi, Lenti, Malfatti Francesco, Matarrese, Nicoletto, Raffaelli, Soliano, Terranova Raffaele.

È in congedo: Zugno.

La seduta termina alle 18,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI